

COMMISSIONE XI  
AGRICOLTURA E FORESTE

51.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

### INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Disposizioni per il riordinamento della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1897);	
ESPOSTO ed altri: Riordinamento della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (967);	
SALVATORE ed altri: Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) (940);	
BALZARDI ed altri: Riordinamento della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1396) .	381
PRESIDENTE . . . . .	381, 386, 389, 391, 392, 393
BELLINI . . . . .	385, 386, 393
CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	389 391, 392
CONTU, <i>Relatore</i> . . . . .	382, 383, 384 385, 386, 389, 391, 392
ESPOSTO . . . . .	382, 383, 384
MENEGHETTI . . . . .	391
RINDONE . . . . .	384, 389, 392
ZURLO . . . . .	384

La seduta comincia alle 12,30.

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: Disposizioni per il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1897) e delle proposte di legge Esposito ed altri: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (967); Salvatore ed altri: Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) (940) e Balzardi ed altri: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: « Disposi-

zioni per il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Esposto ed altri: « Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) »; Salvatore ed altri: « Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) » e Balzardi ed altri: « Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ».

L'onorevole Contu ha facoltà di illustrare alla Commissione i risultati cui è giunto il Comitato ristretto.

CONTU, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto abbiamo superato alcuni problemi che erano sorti relativamente al personale ed anche alla composizione del Consiglio di amministrazione; gli emendamenti del gruppo comunista, eccezion fatta per un emendamento Rindone, sono stati in parte accolti ed in parte ritirati. A parte, pertanto, due o tre problemi che necessitano ancora di qualche approfondimento, ritengo che il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto sia pronto per essere discusso.

All'articolo 1 il Comitato ristretto non ha apportato modifiche. All'articolo 2 abbiamo il seguente emendamento Rindone, volto a sostituire la lettera e) con la seguente: « effettua direttamente la raccolta dei dati e svolge le ricerche e le indagini necessarie per il migliore svolgimento dei compiti affidatigli; li pone a disposizione della amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali professionali e associative dei contadini e dei produttori agricoli, secondo le modalità stabilite dallo statuto ».

Se non ho capito male, con questo emendamento si vorrebbe attribuire direttamente all'AIMA un compito che sinora è stato svolto dall'IRVAM; ciò significa aprire la porta ad un successivo discorso. È chiaro che sono contrario all'emendamento, perché il problema che esso affronta va ricollegato alla soluzione

della questione IRVAM; proporrei dunque d'accantonarlo momentaneamente lasciando ferma la dizione già accolta, ed a sua volta conseguente all'accoglimento di un emendamento di parte comunista.

Al penultimo comma dell'articolo 2 è stata accolta la sostanza di un emendamento proposto dai colleghi del gruppo comunista.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il Comitato ristretto non ha apportato modifiche rispetto al testo che la Commissione già conosce, e che recepisce alcune considerazioni dei colleghi comunisti: quindi non vi sono ulteriori considerazioni da fare.

Per quanto riguarda l'articolo 4 una piccola modifica consiste nel fatto che si è deciso di adottare, al primo comma, la dizione « categorie » anziché « forze sociali » che figurava nella precedente stesura. So, poi, che il Governo è intenzionato a presentare un emendamento tendente ad introdurre nel comitato consultivo i rappresentanti del comparto tabacchi; praticamente si tratterebbe di aggiungere una lettera i) del seguente tenore: « 3 rappresentanti dei produttori di tabacco designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale ». A questo emendamento, in qualità di relatore, mi dichiaro favorevole in quanto esso ha una sua *ratio*: poiché nell'articolo 2 è stata soppressa la indicazione della partecipazione al Consiglio di amministrazione di tre rappresentanti del settore tabacchi, sembra opportuno che almeno nel comitato consultivo sia presente questa rappresentanza, dando ad essa, in pratica, un ruolo consultivo anziché un voto deliberativo.

All'articolo 4-bis non sono state apportate modifiche.

Per quanto riguarda l'articolo 5 va detto che sia questo, sia gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater sono stati eliminati e sostituiti da un nuovo articolo 5, la cui dizione è molto semplice e per la quale non credo che occorran spiegazioni.

ESPOSTO. Ci sono alcune osservazioni da fare rispetto al riferimento, che nel

terzo comma dell'articolo 5 si fa, al terzo e quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Questi commi richiamano l'ordinamento generale, senza fissare criteri che riguardino la trattativa sindacale, il trattamento economico dei dipendenti, a proposito del quale attualmente si sta discutendo tra Governo e confederazioni sindacali proprio per definire un certo criterio tanto più che dall'articolo 3 si elimina il riferimento ai componenti del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda il trattamento economico. Poiché non riteniamo che sia implicito, occorrerebbe sostituire il terzo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« Il trattamento economico del personale AIMA è disciplinato mediante la definizione di accordi contrattuali nazionali tra la delegazione del Governo, presieduta dal ministro per la funzione pubblica, e la delegazione sindacale composta dalle organizzazioni nazionali di categoria e dalle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative su base nazionale, nel quadro di quanto previsto dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

Tutto ciò non è interamente contenuto nel terzo e quarto comma dell'articolo 9 cui si fa riferimento; pertanto inserire questa precisazione si rivela opportuno anche agli effetti della valutazione complessiva degli interessi di coloro che attualmente lavorano all'AIMA. Oltre tutto, ciò rappresenterebbe un contributo alla trattativa generale per i dipendenti della funzione pubblica.

CONTU, *Relatore*. Le ricordo, onorevole Esposito, che è stato proprio il gruppo comunista a sollevare il problema di una semplificazione dell'articolo 5, sostenendo la necessità di una formulazione più semplice di quella dell'articolo 5-*quater* e meno dettagliata, che tenesse conto della futura riforma che verrà discussa dal Parlamento, riforma che però è ancora *de iure condendo*. Stando così le cose, mi sembra che l'unico *escamotage* sia il riferimento all'articolo 5. Io in proposito non

avrei tutte le perplessità che ha il collega Esposito, perché la legge non fa che rinviare alla futura disciplina, che varrà anche nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione. Noi, pertanto, non diciamo « no »: semplicemente non anticipiamo i tempi. In fondo anche il riferimento all'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge n. 382, mi sembra sufficiente, perché in quell'articolo il richiamo alla futura normativa è abbastanza chiaro.

ESPOSTO. Però, se ci limitiamo al riferimento al terzo e quarto comma dell'articolo 9, in sostanza non definiamo i contorni di un grave problema esistente all'interno delle aziende statali, in quanto i sindacati — non di categoria, ma aziendali — potrebbero condurre le trattative con il Consiglio di amministrazione, raggiungendo accordi vantaggiosi per tutte le altre aziende e per la condizione dei dipendenti civili. Questo è un problema che deve essere considerato, se vogliamo mettere fine alla giungla retributiva ed impedire che ogni gruppetto, partendo dalle proprie particolari esigenze, possa imporre qualche cosa.

Dalla risposta datami dal relatore ho avuto l'impressione che egli, non che non voglia cogliere, ma ancora non abbia colto questa esigenza, alla quale si può invece facilmente dare una risposta modificando il terzo comma dell'articolo 5 nel modo che ho prima detto, adottando cioè una dizione che tenga conto in genere delle esigenze dell'AIMA e delle altre aziende, nonché degli interessi dei dipendenti pubblici e della amministrazione dello Stato.

CONTU, *Relatore*. Però la *ratio* dell'articolo 9 è chiara, giacché l'articolo stesso prevede, al primo comma, che il trattamento economico sia stabilito sulla base degli accordi firmati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ESPOSTO. Ma un sindacato può essere il più rappresentativo sul piano nazionale semplicemente perché è il solo ad esistere.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

Se una determinata categoria di lavoratori ha solamente 1.000 dipendenti, chiaramente il suo sindacato è il più rappresentativo.

CONTU, *Relatore*. Si può ritenere che questo principio sia compreso nell'articolo 9, e, insieme, si può ritenere il contrario.

ESPOSTO. Secondo me non lo è.

ZURLO. Mi pare che l'articolo 9 si riferisca ai rapporti di lavoro tra pubblica amministrazione e dipendenti. Io ritengo che il riferimento non possa non essere alle organizzazioni sindacali generali, e non a quelle di categorie. Quando il Governo tratta, suo interlocutore non è mai il sindacato aziendale, o quello di categoria, ma l'organizzazione di carattere generale.

Data l'importanza della questione ritengo che una precisazione debba essere fatta per definire meglio lo spirito dell'articolo 9 della legge n. 382, ma ritengo anche che tale precisazione debba avvenire in una sede diversa, nella quale si fissino i principi di carattere generale relativi alle trattative che bisogna avviare con i rappresentanti dei pubblici dipendenti.

CONTU, *Relatore*. Per venire incontro all'esigenza avanzata dai colleghi comunisti tutt'al più potremmo fare riferimento, anziché al terzo e quarto comma, all'articolo 9 nel suo complesso e, quindi, compreso il primo comma.

ESPOSTO. Non rispondo alle osservazioni dell'onorevole Zurlo limitandomi a richiamare la sua attenzione su tutte le pagine del *Popolo* in cui si parla di trattative con i sindacati di categoria. Tutto quello che si riscontra in termini di giungla retributiva è dovuto ai sindacati di categoria.

ZURLO. Sono sempre assistiti dalle organizzazioni nazionali.

ESPOSTO. Questo non è esatto!

ZURLO. Per raggiungere l'obiettivo che l'onorevole Esposto si prefigge dovremmo modificare l'articolo 9 di una legge che non è ancora in discussione.

ESPOSTO. Non è vero. Ora dobbiamo stabilire cosa fare per gli impiegati dell'AIMA.

CONTU, *Relatore*. Se il problema esiste, ovviamente non esiste soltanto per l'AIMA ma per tutte le aziende e quindi è chiaro che l'articolo 9 della legge n. 382 dovrà essere giustamente interpretato, nel senso da noi indicato.

ESPOSTO. A questo punto non ci resta che presentare un formale emendamento.

CONTU, *Relatore*. Rispetto all'articolo 6 non ci sono problemi.

All'articolo 6-bis, invece, il Comitato ristretto ha apportato una modifica in modo da accogliere un emendamento dell'onorevole Rindone tendente a dare priorità alle cooperative e loro consorzi costituite da coltivatori diretti — praticamente dopo le parole: « cooperative e loro consorzi » sono state aggiunte le parole: « (in via prioritaria quando costituite con prevalenza di soci coltivatori diretti) » —; inoltre, oltre al riferimento alle lettere a) e b) dell'articolo 2, si è aggiunto anche quello della lettera c).

L'onorevole Rindone ha anche preannunciato un articolo aggiuntivo 6-ter, sul quale, però, il Comitato ristretto non ha trovato un accordo. Dal momento che tale articolo mi sembra superfluo se considerato in relazione a quanto già stabilito con l'articolo 6-bis, vorrei pregare il proponente di ritirarlo.

RINDONE. Desidero precisare che la portata del mio articolo aggiuntivo è più ampia rispetto al tipo di articolazione che in questo modo viene data all'AIMA ed introduce un meccanismo di automazione che non è previsto nell'attuale articolato.

D'altra parte, in considerazione del fatto che in sede di Comitato ristretto è stato trovato un accordo di massima e che da parte del Governo, anche per conto dell'AIMA, è stato garantito che una migliore articolazione verrà attuata, ritengo di poter rinunciare al mio articolo aggiuntivo.

CONTU, *Relatore*. Agli articoli 7, 8, 8-bis e 9 non sono state apportate modifiche. Per quanto riguarda l'articolo 10 al primo comma, ci si limita a tornare alla originaria indicazione di 60 giorni anziché i 120 stabiliti in un momento successivo — per quanto riguarda il tempo a disposizione del personale del Ministero dell'agricoltura o della Amministrazione dei Monopoli di Stato che intenda far domanda per essere inquadrato nei ruoli dell'AIMA: questa diminuzione di termini è dovuta al fatto che non è più previsto regolamento per il trattamento economico.

All'articolo 10-bis, invece, sono state apportate alcune modifiche che hanno in parte accolto le osservazioni del gruppo comunista. Innanzi tutto è stata eliminata la parola « comunque » dal primo comma, là dove si diceva che al concorso per titoli poteva partecipare « il personale comunque in servizio presso l'Azienda alla data del 30 giugno 1981 ». Sempre al primo comma, con riferimento al detto personale, è stata anche aggiunta la frase: « appartenente ad enti ai quali l'AIMA rimborsa i relativi emolumenti mensili ».

In parole povere questo articolo aggiuntivo in parte accoglie i suggerimenti della Commissione affari costituzionali, ed in parte stabilisce una normativa per la sistemazione di quel personale AIMA che pur non provenendo da enti pubblici ha comunque bisogno di essere inquadrato.

I colleghi Binelli e Bellini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 10-ter: « Il personale dell'IRVAM in servizio alla data del 30 giugno 1981 è inquadrato con concorso per titoli nel ruolo del personale dell'AIMA ». Mi pare ovvio che non lo si possa accogliere, a meno di non stravolgere la filosofia della

normativa che stiamo affrontando; comunque, anche se intendessimo accoglierlo, penso che la Commissione affari costituzionali non darebbe parere favorevole.

BELLINI. Intendiamo mantenere lo emendamento innanzi tutto richiamandoci all'articolo 2, punto e), laddove si dice: « effettua direttamente la raccolta dei dati e svolge le ricerche e le indagini necessarie per il miglior svolgimento dei compiti attribuitigli ».

Inoltre noi siamo stati, da diversi anni, chiamati a pagare somme considerevoli (quest'anno mi sembra 4 miliardi) per gli stipendi dei dipendenti dell'IRVAM che è un'azienda privata con funzione pubblica, e c'è un preciso impegno politico perché, contestualmente alla riforma dell'AIMA, sia risolta anche la questione dell'IRVAM. Io credo che ciò non solo sia possibile, ma addirittura doveroso, dal momento che siamo di fronte ad un organismo della cui funzionalità nessuno risponde, ma che indubbiamente è finanziato dallo Stato.

C'è di più: nella tabella sono previsti 463 dipendenti, mentre attualmente ne abbiamo 207 e siccome è vero che l'AIMA si appresta ad assumere una certa quantità di nuovo personale, sarà quanto mai opportuno prevederne contemporaneamente la riduzione da enti dove il personale stesso, in definitiva, è chiamato dalla legge a svolgere una funzione identica.

Pertanto mi sembra pretestuosa la tesi sostenuta dal relatore e dal Governo, in quanto non è vero in senso assoluto che tutti i dipendenti dell'IRVAM debbano passare all'AIMA, ma è vero piuttosto il fatto che dobbiamo consentire a tutti coloro che lo vogliono di passarvi.

A titolo personale sono contrario alla proposta del ministro di costituire un altro istituto che non si sa bene quali finalità dovrebbe avere; inoltre l'AIMA è la più idonea a compiere le indagini, anche perché ha un rapporto diretto con il mercato e con i produttori.

Insistiamo, pertanto, sul nostro emendamento.

CONTU, *Relatore*. Ricordo, poi, che agli articoli 11, 12 e 13 in sede di Comitato ristretto non sono state apportate modifiche, e neppure alle tabelle.

BELLINI. Sulla tabella desidero fare un'osservazione del tutto formale: ritengo che in essa si prevedano molti generali e pochi caporali, e non so fino a che punto una previsione del genere possa essere valida.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione, in linea di principio, di quegli articoli del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto che devono essere inviati alle Commissioni I e V per la espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo 2:

#### ART. 2.

*(Compiti e ordinamento dell'AIMA).*

Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo, l'AIMA:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agricolo-alimentari, ivi compresi i mangimi, e i prodotti della distillazione vitivinicola, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli esteri in relazione agli impegni

assunti sulla base di accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura, altresì, l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla CEE;

d) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dal regolamento della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attività, l'AIMA può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale;

e) effettua direttamente la raccolta dei dati e svolge le ricerche e le indagini necessarie per il miglior svolgimento dei compiti attribuitigli;

f) esplica gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'AIMA sono disciplinati, in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilità organizzativa, contabile e finanziaria, dallo statuto-regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro del tesoro ed il ministro per la funzione pubblica, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 4.

In particolare lo statuto-regolamento determina la struttura organizzativa della Azienda e le attribuzioni dei compiti degli organi e degli uffici e disciplina le funzioni del direttore generale e degli altri dirigenti.

Il direttore generale dell'AIMA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'agricoltura e foreste; è preposto alla direzione operativa dell'azienda nel rispet-

to ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione; sovrintende alla organizzazione dei servizi e ne è responsabile; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione; assolve per delega di questo, salvo ratifica, determinati compiti di spettanza del medesimo.

Con lo statuto-regolamento si provvede altresì ad adeguare l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei compiti della sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, istituita con decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge, nel rispetto delle esigenze di specializzazione e di decentramento dei servizi finora espletati dalla sezione.

Lo statuto-regolamento, in relazione ai criteri ed alle direttive di cui al secondo comma del presente articolo, determina altresì i necessari ed opportuni adattamenti alle norme di contabilità generale dello Stato per quanto concerne le procedure da seguire per l'attività contrattuale e l'aggiudicazione delle relative forniture nonché le procedure e le modalità di pagamento, i modi di prestazione delle cauzioni e della eventuale loro restituzione tenuto anche conto della necessità di assicurare l'esecuzione degli interventi disposti dalla CEE in conformità ai tempi e alle modalità stabiliti dalla normativa comunitaria.

Gli onorevoli Bellini e Rindone hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la lettera e) con la seguente: e) effettua direttamente la raccolta dei dati e svolge le ricerche le indagini necessarie per il migliore svolgimento dei compiti affidatigli; li pone a disposizione delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle organizzazioni nazionali professionali e associative dei coltivatori e dei produttori agricoli, secondo le modalità stabilite dallo statuto.*

2. 1.

Poiché tale emendamento è strettamente collegato alla materia dell'articolo aggiuntivo 10-ter, che ancora dobbiamo esaminare, nel senso che soltanto in caso di accoglimento di tale articolo aggiuntivo l'emendamento Bellini e Rindone avrebbe una sua *ratio*, propongo di accantonare per il momento l'articolo 2.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo al successivo articolo 3. Ne do lettura:

#### ART. 3.

*(Organi dell'AIMA e loro competenze).*

Gli organi dell'AIMA sono:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente dell'AIMA è il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza, salva la ratifica del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, designato dal presidente medesimo.

Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA è composto dal presidente che lo presiede, da un consigliere di Stato, dai direttori generali della tutela economica dei prodotti agricoli e della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, nonché da membri scelti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa, fra esperti, di cui tre designati dalla Commissione con-

sultiva interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quattro scelti in una terna di nominativi formulata da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale, in misura proporzionale alla consistenza delle stesse.

I componenti del Consiglio di amministrazione, non di diritto, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

L'indennità di carica dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è stabilita con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro del tesoro.

Per le deliberazioni concernenti l'ordinamento e l'amministrazione del personale, il Consiglio di amministrazione è integrato da quattro rappresentanti, eletti da tutto il personale, con diritto di voto secondo la normativa prevista per i Consigli di amministrazione delle amministrazioni centrali dello Stato.

La revoca dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da un funzionario dell'AIMA, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo-alimentare. In particolare esso esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

b) delibera i programmi annuali e pluriennali nonché il bilancio preventivo, di cui al successivo articolo 7, ed il bilancio consuntivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE, le condizioni generali di contratto, nonché gli schemi di convenzione di cui al successivo articolo 6;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa dei conti degli assuntori medesimi;

f) delibera la relazione annuale concernente l'attività dell'Azienda;

g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Azienda sempre che l'Azienda non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto-regolamento attribuisce alla sua competenza.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Sono membri effettivi:

a) un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a consigliere;

b) due dirigenti del Ministero del tesoro, di cui uno della Direzione generale del tesoro e l'altro della Ragioneria generale dello Stato, designati dal Ministro del tesoro.

Il magistrato del Consiglio di Stato è di diritto il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro presidente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una sola volta.



Con le stesse modalità vengono nominati i due membri supplenti, i quali devono appartenere alla categoria *b*).

I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'azienda e redige la relazione ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi da trasmettere al ministro presidente ed al ministro del tesoro ed ai medesimi riferisce almeno semestralmente sull'azione di controllo.

I membri del Collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Il Collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un Ufficio di revisione la cui composizione sarà determinata con lo statuto-regolamento.

Il Collegio dei revisori dei conti ha diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'AIMA.

RIDONE. Abbiamo sollevato, prima in sede di Commissione, e poi in sede di Comitato ristretto, una questione di principio che riguarda la presidenza delle aziende autonome in generale, siano esse a livello statale, siano esse a livello regionale e locale. Riteniamo, infatti, che la presidenza delle aziende autonome non debba spettare ai ministri, i quali hanno il potere-dovere di dare le direttive generali e di esercitare i controlli necessari per quanto di competenza del loro dicastero e, pertanto, non possono presiedere aziende sulle quali devono esercitare poteri di indirizzo e di controllo.

Non abbiamo voluto presentare un emendamento formale in proposito, bensì abbiamo inteso affermare un principio che, tra l'altro, è stato enunciato in alcuni disegni di legge presentati dallo stesso Governo (ricordo in particolare quello a suo tempo presentato dal ministro Gianini), i quali hanno fornito indicazioni

precise nel senso che ho più sopra esposto.

Coerenza vorrebbe che, nel momento in cui si affronta una questione di questo tipo, si seguisse un indirizzo dato dal Governo, il quale, invece, ha respinto questa nostra richiesta rinviandola a quando sarà affrontata la questione stessa in termini generali. Su questo punto, pertanto, esprimiamo una nostra riserva.

Altra riserva esprimiamo in rapporto alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'AIMA, poiché riteniamo che non debbano farne parte né direttori generali né, comunque, funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i quali, tuttavia, possono essere interpellati dal Consiglio di amministrazione medesimo per tutte le informazioni e per tutte le notizie che si ritenesse utile acquisire.

Questa nostra posizione è stata in parte tenuta presente, sul piano pratico, nel senso che il numero dei direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'AIMA è stato ridotto, ma non è stata accolta come principio.

Anche su questo punto, pur esprimendo riserva, non intendiamo tuttavia presentare emendamenti formali.

CONTU, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sul testo dell'articolo 3 elaborato dal Comitato ristretto.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere favorevole su tale articolo.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione in linea di principio l'articolo 3 nel testo elaborato dal Comitato ristretto, sul quale hanno espresso parere favorevole il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 del testo del Comitato ristretto.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

## ART. 4.

*(Comitato consultivo nazionale).*

Al fine di assicurare la partecipazione all'attività dell'AIMA delle categorie interessate e delle loro organizzazioni è istituito un Comitato consultivo nazionale così composto:

a) da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

b) da due rappresentanti dei conduttori agricoli non coltivatori diretti;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) da tre rappresentanti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;

f) da un rappresentante delle imprese della pesca marittima;

g) da un rappresentante delle organizzazioni dei produttori della pesca marittima riconosciute;

h) da tre rappresentanti degli industriali trasformatori del prodotto agricolo.

I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione, in numero non superiore a tre per quelli di cui alla lettera a) e di uno per quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) ed h) da parte delle organizzazioni interessate a carattere nazionale maggiormente rappresentative, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quelli di cui alle lettere a), b), c), d), ed h) e del Ministero della marina mercantile per quelli di cui alle lettere f) e g).

Il Comitato nomina nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei componenti,

il presidente e ne determina, con la stessa maggioranza, le attribuzioni.

Il Comitato consultivo nazionale esprime pareri:

a) sui programmi annuali e pluriennali dell'AIMA;

b) sulla relazione annuale di attività dell'AIMA;

c) su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e dal CIPAA.

Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio per quanto riguarda l'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 6.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, al primo comma, la seguente lettera: i) da tre rappresentanti dei produttori di tabacco designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.*

3. 1.

Poiché tale emendamento è già illustrato, lo pongo in votazione in linea di principio.

*(È approvato).*

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo 4 nel testo del Comitato ristretto con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 5 del testo del Comitato ristretto.

## ART. 5.

L'Azienda è dotata di personale inquadrato in ruoli organici da essa amministrati, al quale si applica l'ordinamento e lo stato giuridico previsto per i dipendenti civili dello Stato.

I ruoli, le qualifiche e le relative dotazioni organiche di personale sono stabiliti nelle allegate tabelle « A » e « B ».

Il trattamento economico del personale è stabilito in conformità a quanto previsto per il personale delle Aziende autonome dello Stato dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Gli onorevoli Binelli e Potì hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Il trattamento economico del personale AIMA è disciplinato mediante la definizione di accordi contrattuali nazionali tra la delegazione del Governo, presieduta dal ministro per la funzione pubblica, e la delegazione sindacale composta dalle organizzazioni nazionali di categoria e dalle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative su base nazionale, nel quadro di quanto previsto dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

5. 1.

CONTU, *Relatore*. C'è una osservazione che credo di dover fare: noi stiamo stabilendo una innovazione rispetto alla disciplina che vige in tutte le altre aziende e quindi la Commissione affari costituzionali potrebbe anche non accettarla. Comunque, penso di poter esprimere parere favorevole.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Binelli 5. 1, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 5 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 5 del testo elaborato dal

Comitato ristretto, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 6-bis. Ne do lettura:

ART. 6-bis.

Per l'attuazione dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo l'AIMA, con le disponibilità di cui all'articolo 7 della presente legge, assicura alle cooperative e loro consorzi (in via prioritaria e quando costituite con prevalenza di soci coltivatori diretti) nonché alle associazioni dei produttori, assuntori dei relativi servizi, i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e approvate dal CIPAA.

Gli onorevoli Meneghetti e Ferrari Marte hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole:* in via prioritaria quando costituite da soci coltivatori diretti.

6. 01. 1.

MENEGHETTI. In altre occasioni non ho mai sollevato obiezioni di questo genere, ma mi sembra che per i conferimenti di prodotti non sia il caso di disporre delle priorità: lo troverei ingiusto. C'è poi un'altra considerazione da fare: mi sembra che questa disposizione sia addirittura contraddittoria con la proposizione successiva che recita: « nonché alle associazioni dei produttori ».

CONTU, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato dal collega Meneghetti. In realtà qui si tratta di fissare delle priorità per quanto riguarda i finanziamenti agli assuntori: già avevamo escluso gli assuntori privati stabilendo che i finanziamenti dovessero essere concessi ad assuntori cooperative, consorzi di cooperative o associazioni di produttori; con l'inciso che il collega propone di eliminare

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

si introduce una ulteriore priorità stabilendo che tra le cooperative e i consorzi di cooperative hanno la precedenza quelle costituite in prevalenza da coltivatori diretti.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Meneghetti e Ferrari Marte 6-bis. 1 all'articolo aggiuntivo 6-bis.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 6-bis del testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

L'onorevole Rindone ha preannunciato un articolo aggiuntivo 6-ter.

RINDONE. Come ho detto in precedenza non formalizzerò il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo aggiuntivo 10-bis. Ne do lettura:

ART. 10-bis.

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è indetto un concorso per titoli e per ciascuna delle qualifiche funzionali indicate nella allegata tabella B al quale può partecipare il personale in servizio presso l'Azienda alla data del 30 giugno 1981, appartenente ad enti ai quali l'AIMA rimborsa i relativi emolumenti mensili.

La Commissione paritetica di cui all'articolo 11 della presente legge stabilirà le modalità ed i titoli di ammissione a ciascuna qualifica.

Al suddetto personale che verrà immesso nei ruoli dell'AIMA, ai soli fini economici, è riconosciuto il periodo di servizio prestato presso l'Azienda ».

CONTU, *Relatore*. Come relatore mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'articolo 10-bis nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole all'approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 10-bis nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Gli onorevoli Binelli e Bellini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-ter.

Il personale dell'IRVAM in servizio alla data del 30 giugno 1981 è inquadrato con concorso per titoli nel ruolo del personale dell'AIMA.

10. 03. 1.

CONTU, *Relatore*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo in quanto il personale dell'IRVAM non è in servizio presso l'AIMA. Con l'articolo 10-bis abbiamo già stabilito la normativa per il personale che presta servizio presso l'AIMA e che è appartenente a quegli enti cui l'AIMA rimborsa i relativi emolumenti mensili; questa situazione non si verifica per l'IRVAM e quindi io sono contrario all'accoglimento dell'articolo aggiuntivo.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Binelli e Bellini 10-ter.

(È respinto).

Dobbiamo ora riprendere l'esame dell'articolo 2 che era stato precedentemente accantonato.

---

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

---

BELLINI. A nome mio e del collega Rindone dichiaro di ritirare l'emendamento 2. 1 sostitutivo della lettera e).

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione in linea di principio l'articolo 2 nel testo formulato dal Comitato ristretto.

*(È approvato).*

Gli articoli approvati in linea di principio nella seduta odierna saranno immediatamente inviati alle Commissioni affari

costituzionali e bilancio affinché possano esprimere il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO